

DETERMINAZIONE DSAI/27/2018/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 18 aprile 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. a) e c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione di ARERA 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione di ARERA 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);

- gli Allegati A e B alla deliberazione di ARERA 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione di ARERA 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione di ARERA 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- il protocollo d'intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ARERA del 23 ottobre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;
- in particolare, per quanto concerne l'*"Efficienza nell'uso dell'energia"*, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla *"Misurazione e fatturazione dei consumi energetici"*, al comma 8 attribuisce ad ARERA il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l'altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato *"Sanzioni"*, prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è ARERA;
- l'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, il quale dispone, per le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (c.d. offerte PLACET) ivi disciplinate, che *"In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)"*; il medesimo divieto si applica altresì a tutte le offerte del mercato libero, in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c. della richiamata deliberazione 555/2017/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 27 ottobre 2017 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso ai rappresentanti di ARERA facenti parte del Gruppo di lavoro

permanente – istituito ai sensi del Protocollo di Intesa Integrativo in materia di tutela del consumatore stipulato tra le due Autorità in data 23 ottobre 2014 – i verbali di acquisizione della documentazione afferente a un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Sorgenia S.p.A. (di seguito: Sorgenia o società), emergendo un’ipotesi di eventuale violazione di competenza di ARERA;

- in particolare, dalla predetta documentazione, oggetto di rilevazione dal sito *internet* di Sorgenia e concernente le condizioni contrattuali dell’offerta commerciale denominata *Next Energy* per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici, è risultata l’applicazione da parte di Sorgenia di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- ai sensi dell’art. 4 “*Fatturazione e pagamenti*” delle suddette condizioni contrattuali, infatti, “*Qualora il Cliente scelga di (...) ricevere la fattura originale in cartaceo (...), gli sarà addebitato un onere di 1 €, IVA esclusa, per ogni fattura cartacea inviata, a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Sorgenia (...)*”;
- con lettera 8 novembre 2017 (prot. Autorità 36495) la Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia di ARERA, a fronte della persistente presenza di una siffatta previsione contrattuale nelle condizioni generali di fornitura di energia elettrica o gas naturale, ha chiesto a Sorgenia chiarimenti in merito all’applicazione di costi aggiuntivi per l’emissione di fatture in formato cartaceo, invitandola a conformarsi all’art. 9, comma 8, del d.lgs. 102/2014 e all’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, che prevedono un espresso divieto in tal senso;
- con nota 17 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37817) la società ha:
 - i) ammesso la suesposta condotta, giustificandola con l’asserita assenza nella normativa vigente di un obbligo di garantire al cliente l’opzione dell’invio cartaceo della bolletta e con il carattere sperimentale di tale opzione;
 - ii) circoscritto l’applicazione, in concreto, di tale sovrapprezzo soltanto ad alcune decine di clienti (che hanno esercitato tale opzione);
 - iii) dichiarato di avere provveduto, a seguito della deliberazione 555/2017/R/com, alla rimozione dell’opzione *de qua* dal prodotto;
- le argomentazioni della società di cui al punto i) del precedente alinea sono prive di rilievo, inerendo un obbligo – garantire o meno al cliente l’opzione dell’invio della bolletta cartacea – diverso da quello sancito dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 102/14, di non applicare specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture *tout court*; al riguardo, la deliberazione 555/2017/R/com, richiamata dalla società, non ha che confermato il suddetto divieto generale, in vigore già dal 19 luglio 2014;
- la dedotta cessazione della condotta contestata risulta confermata dalle condizioni contrattuali dell’offerta commerciale *Next Energy* rilevate dal sito *internet* di Sorgenia in data 15 marzo 2018.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio nei confronti di Sorgenia di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Sorgenia S.p.A., per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici, nei termini di cui in motivazione, e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14;
2. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, a Sorgenia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare, al predetto responsabile del procedimento, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it, le informazioni da rendere seguendo l'allegato schema di autocertificazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente punto 3;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento a Sorgenia S.p.A. (P. Iva 12874490159) mediante PEC all'indirizzo sorgenia@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 aprile 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro